



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8/2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 17:20 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	Cognome e Nome	Pr.
PUPPO FABRIZIO	Presente	DEL VAGO MASSIMO ATTILIO ANTONIO	Presente
BRINO GIANCARLO	Presente	FAVILLI ANDREA	Presente
PALENA GIUSEPPE	Assente	GAIOLA CHIARA	Presente
CADONI ROBERTA MARIA	Presente	LEVATO CHECCHINA ELENA	Presente
CARBONE ANTONINO	Assente	PULTRONE ANTONINO	Presente
CHIAPIN CHIARA	Presente	ROMANIELLO ILARIA	Assente
CHIARLE GIORGIO	Assente	ROTUNDO STEFANIA	Presente
CIRILLO ARNALDO	Presente	RIGNANESE VINCENZO	Presente
MENCUCCINI SONIA	Presente	SCAVONE FELICE	Presente
NUCETTO MONICA MARIA	Presente	SINISCALCHI ENRICO	Presente
ABBENANTE CLAUDIA	Presente	VELARDO PINO	Assente
PALUMBO CALOGERO ANGELO	Presente	VOLPATTO DANIELE	Presente
CRISTIANO MIRELLA	Ass-Giust		

Totale Presenze 19

Totale Assenze 6

Sono altresì presenti gli Assessori: BISACCA SERGIO, FAVETTA SILVIA, MOLINO NATASCIA, RIVOIRA LUCA, CATENACCIO ROSA, PACE MASSIMO

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Brino.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale D.ssa Ulrica Sugliano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

SEDUTA DEL 25/02/2019 VERBALE N. 8

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";
- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- le norme contenute nell'art. 91-bis del D.L. 1/2012, nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, nonché dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, contenente nuove disposizioni relative ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
- la Legge n. 208/2015 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU;
- le novità apportate in materia di IMU dalla L. 145/2018;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
 - o è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
 - o i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:
 - o l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - o l'esclusione dal tributo, altresì:

- delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- l'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

DATO ATTO CHE:

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
 - ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- e che pertanto tali tipologie non sono soggette ad IMU in quanto assimilate all'abitazione principale;

RICHIAMATI, inoltre, il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO il regolamento della IUC, componente IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014, e modificato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 25 del 26/03/2015, a cui si rimanda altresì per la verifica dei requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni e detrazioni previste e i relativi adempimenti;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;
- il comma 10, ai sensi del quale la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale, oltre a fornire indicazioni circa la nuova imposta municipale propria, evidenzia che il "comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

RICHIAMATE le disposizioni della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) riguardanti l'IMU e di seguito riassunte, le quali, come stabilito dall'art. 14, comma 2, del vigente Regolamento IMU, prevalgono e modificano quanto diversamente previsto dallo stesso, con automatica applicazione:

- Riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente

- nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento;
 - Esenzione dei terreni agricoli per i seguenti casi:
 - o In riferimento alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (aree montane e di collina), si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
 - o posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - o ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - o a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - esclusione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - rideterminazione della rendita catastale per gli immobili iscritti nelle categorie catastali D ed E, escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
 - Al fine di tenere conto delle esenzioni introdotte dalla stessa Legge n. 208/2015, il comma 17, dell'art. 1 ha modificato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale;

RICHIAMATE le disposizioni della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019) e che ha fini IMU, al comma 1092 dell'art. 1, estende il beneficio di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riduzione base imponibile al 50% per concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, alle condizioni sopra richiamate), in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

DATO ATTO che:

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

RITENUTO, anche per l'anno 2019, di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 9, comma 12, che consente al Comune di prevedere un'aliquota agevolata per le sole porzioni residuali di immobili sottoposti a fusione fiscale con l'abitazione principale, a condizione che la fusione fiscale deve essere debitamente annotata in catasto; tale scelta non viola la disposizione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 e si ritiene opportuna in virtù dell'esclusione da TASI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, disposta con la citata Legge n. 208/2015; pertanto, le unità immobiliari per le quali risulta annotata in catasto la fusione ai fini fiscali, hanno lo stesso trattamento delle abitazioni principali;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 05/02/2019 con la quale veniva proposta al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2019;

CONSIDERATO opportuno, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli applicativi posti dalla legge nella determinazione delle aliquote IMU e TASI, confermare le aliquote IMU 2018 per l'anno 2019 per le unità immobiliari oggetto di imposta di cui all'allegato "A", facente parte integrante della presente deliberazione, dove sono indicate le aliquote, le detrazioni, le agevolazioni e la ripartizione della quota IMU dovuta allo Stato e al Comune;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, nonché dall'art. 1, comma 10, lettera e) della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

PROPOSTA l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

RICORDATO che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente in data 13/02/2019;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) Di approvare, per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), confermando le misure adottate nell'anno precedente e nel dettaglio riportate nell'allegato “A” della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste e i relativi adempimenti sono contenuti nel Regolamento IUC, componente IMU,

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2015, a cui si rimanda;

- 3) Di dare atto che le disposizioni della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) riguardanti l'IMU e richiamate in premessa, come stabilito dall'art. 14, comma 2, del vigente Regolamento IMU, prevalgono e modificano quanto diversamente previsto dallo stesso, con automatica applicazione;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità e nei termini fissati dall'art. 13, comma 13-bis del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, come sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b) del Decreto Legge n. 35/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'intervento del Sindaco il quale illustra la deliberazione;

Procedutosi a votazione;

* * * * *

Al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri CARBONE, CHIARLE, CRISTIANO, PALENA, ROMANIELLO e VELARDO.

Sono pertanto presenti alla seduta n. 19 Consiglieri.

* * * * *

Con n. 12 voti favorevoli e n. 7 voti contrari (CHIAPIN, CIRILLO, DEL VAGO, FAVILLI, LEVATO, NUCETTO E SCAVONE), palesemente espressi dai n. 19 Consiglieri presenti alla seduta e votanti, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 13 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (CHIAPIN, CIRILLO, DEL VAGO, FAVILLI, LEVATO e NUCETTO), palesemente espressi dai n. 19 Consiglieri presenti alla seduta e votanti, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto da:

Il Segretario Generale
D.ssa Ulrica Sugliano

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giancarlo Brino

Città di Settimo Torinese

ALIQUOTE IMU 2019

ALLEGATO "A"

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE	RIDUZIONI
Unità immobiliare adibita ad Abitazione principale categoria catastale A/1-A/8-A/9 (s'intende la dimora abituale e la residenza del soggetto passivo e del suo nucleo familiare – unica unità immobiliare sul territorio comunale) e Pertinenze dell'abitazione principale (sono tali esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali: C/2, C/6, C/7 , nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,4% Interamente dovuta al COMUNE	€ 200,00 (ripartite in parti uguali tra i soggetti passivi residenti e dimoranti nell'immobile)	/
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati , con esclusione delle unità immobiliari diverse dagli alloggi	0,46% Interamente dovuta al COMUNE	€ 200,00	/
Unità immobiliari locate a canone concordato , a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali (escluse le pertinenze), Legge 431/98 art. 2 c. 3 e art.5 c. 1 e unità immobiliari locate rientranti nel progetto "LO.CA.RE." (escluse le pertinenze) (*) (**)	0,4% Interamente dovuta al COMUNE	/	L'imposta è ridotta del 25 % (equivale a imposta calcolata al 75%)
Unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 431/98 per le quali non è richiesto , quale condizione indispensabile per usufruire dell'aliquota agevolata di cui sopra, l'utilizzo come abitazione principale da parte del soggetto utilizzatore (*) (**)	1,06 % Interamente dovuta al COMUNE	/	L'imposta è ridotta del 25 % (equivale a imposta calcolata al 75%)

(*) Per poter fruire delle agevolazioni previste, il soggetto passivo dovrà indicare nella dichiarazione IMU tutte le circostanze che possono determinare l'applicazione delle stesse. La mancata indicazione nei termini di legge determina l'inapplicabilità delle agevolazioni. Eventuali variazioni devono essere dichiarate con le stesse modalità.

(**) Nella dichiarazione dovranno essere indicati i nominativi dei beneficiari delle tipologie agevolate.

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE	RIDUZIONI
Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (Abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011 e s.m. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze (C/2-C/6-C/7, nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione). (*) (**)	0,76% Interamente dovuta al COMUNE	/	Da applicarsi <u>esclusivamente</u> nel rispetto delle condizioni di seguito indicate: Riduzione base imponibile del 50% per le unità immobiliari, non classificate in categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato . Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale , ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti presentando dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo
ALTRI IMMOBILI: terreni agricoli (**), terreni incolti, aree edificabili, tutti gli altri fabbricati. ESCLUSI i fabbricati produttivi in categoria catastale "D"	1,06% Interamente dovuta al COMUNE	/	
FABBRICATI ad uso produttivo categoria catastale "D", esclusi i fabbricati in categoria D/10 (rurali)	1,06% 0,76%: STATO 0,3%: COMUNE	/	

(*) Per poter fruire delle agevolazioni previste, il soggetto passivo dovrà indicare nella dichiarazione IMU tutte le circostanze che possono determinare l'applicazione delle stesse. La mancata indicazione nei termini di legge determina l'inapplicabilità delle agevolazioni. Eventuali variazioni devono essere dichiarate con le stesse modalità.

(**) Nella dichiarazione dovranno essere indicati i nominativi dei beneficiari delle tipologie agevolate.

(***) Eccetto i seguenti terreni agricoli, **ESENTI DA IMU**:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile